

Conto Termico

Dopo l'approvazione del testo definitivo del decreto [Conto Termico 3.0](#) avvenuta a seguito della consultazione con le regioni in Conferenza Unificata, il testo è stato **pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 2025**.

Il decreto del MASE aggiorna la disciplina preesistente al fine di prevedere l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'**incremento dell'efficienza energetica** e per la **produzione di energia termica da fonti rinnovabili**. Le novità introdotte riguardano sia l'ambito soggettivo sia quello oggettivo.

Beneficiari del Conto Termico 3.0

Rispetto al Decreto ministeriale 2016, l'ambito soggettivo e oggettivo di applicabilità sono più estesi. I **beneficiari** sono:

- amministrazioni pubbliche
- soggetti privati per interventi eseguiti su edifici appartenenti:
 - all'ambito terziario, con categorie catastali ricadenti nei gruppi della Tabella 1 dell'Allegato 1 del Decreto, in relazione a uno o più degli interventi previsti dal Titolo II e dal Titolo III
 - all'ambito residenziale, con categorie catastali ricadenti nei gruppi della Tabella 1 dell'Allegato 1 del Decreto, in relazione ad uno o più interventi del Titolo III.
- enti del terzo settore
- configurazioni di autoconsumo collettivo e Comunità Energetiche Rinnovabili

Si può accedere all'incentivo a fronte di esecuzioni:

- in ambito **civile residenziale**, di interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza;
- in ambito **civile non residenziale**, di interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica negli edifici per il settore terziario, cioè tutti gli interventi ammessi al beneficio dal Conto Termico 3.0.

Interventi ammissibili

Gli interventi di efficienza energetica ammissibili a fini di accesso all'incentivo si estendono agli edifici non residenziali privati. Tra gli interventi ammissibili, rispetto alla disciplina del 2016, vengono previste:

- l'installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo

- l'installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici

A condizione che tali interventi siano realizzati congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

Impianti fotovoltaici

- Devono avere una **potenza compresa tra 2 kWp e 1 MWp**, non superiore alla potenza disponibile sul punto di prelievo su cui viene connesso l'impianto di produzione.
- I moduli fotovoltaici e gli inverter devono essere di nuova costruzione e dotati di **marcatura CE**.
- I moduli devono avere garanzia di rendimento minimo pari almeno al **90% dopo i primi 10 anni** di vita
- Gli inverter devono essere coperti da garanzia di rendimento europeo pari ad almeno il **97%**

Colonnine di ricarica

Le colonnine di ricarica, a fini di accesso all'incentivo, devono:

- avere **potenza minima pari a 7,4 kW**
- essere **smart**, ovvero:
 - idonee a misurare e registrare la potenza attiva di ricarica del veicolo elettrico e trasmettere tale misura a un soggetto esterno
 - in grado di recepire da quest'ultimo e attuare comandi quali riduzione della potenza massima di ricarica e incremento o ripristino della potenza massima di ricarica
- essere conformi alla norma internazionale **CEI EN 61851**
- essere asseverate a fronte di dichiarazione di conformità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;
- l'infrastruttura di ricarica deve essere registrata alla **Piattaforma Unica Nazionale (PUN)**

Dotazione finanziaria annua e entità dell'incentivo

La dotazione finanziaria annua dell'incentivo è pari a € 900 milioni, di cui: 400 destinati alla pubblica amministrazione; 500 per i privati.

L'entità dell'incentivo non può superare il 65% delle spese sostenute. Raggiunge il 100% solo nel caso di interventi realizzati su:

- edifici pubblici in comuni fino a 15.000 abitanti

- scuole pubbliche
- ospedali e strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di cura, assistenza o ricovero.

Impianti fotovoltaici

Relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici, l'incentivo è calcolato nel limite **del 20% di** un costo massimo ammissibile pari a:

- 1500 euro al kW per impianti fino a 20 kW,
- 1200 euro al kW per impianti oltre 20 kW e fino a 200 kW,
- 1100 euro al kW per impianti oltre 200 kW e fino a 600 kW,
- 1050 euro al kW per impianti oltre 600 kW e fino a 1.000 kW.

Opera il limite del 20% di un costo massimo ammissibile pari a 1.000 euro al kWh per l'installazione di sistemi di accumulo.

Inoltre, l'entità dell'incentivo riconosciuto all'impianto fotovoltaico non può essere maggiore di quello riconosciuto per la pompa di calore a cui è abbinato. Esso sarà erogato in un'unica soluzione se l'importo è minore o uguale a 15.000 euro, oppure in 2 o 5 rate annuali a seconda della potenza della pompa di calore.

Vengono riconosciute alcune premialità legate all'iscrizione o meno dei pannelli nel Registro Enea:

- +5% per moduli presenti nella categoria A.
- +10% per moduli presenti nella categoria B.
- +15% per moduli presenti nella categoria C.

Colonnine di ricarica

Nel caso di installazione di infrastrutture di ricarica, l'incentivo è erogato nel limite del 30% del costo massimo ammissibile, differenziabile in funzione della tipologia di tecnologia delle colonnine componenti.

Presentazione della domanda di accesso

I soggetti che hanno sostenuto le spese ammissibili sono tenuti a presentare la domanda attraverso il portale **Portaltermico** ([GSE – Area Clienti](#)).

Per la disciplina completa aggiornata:

Leggi tutto:

Testo Unico per le Rinnovabili

Delibera Arera 385/2025: adeguamento impianti fotovoltaici e CCI

Decreto FER X Transitorio: aste per il fotovoltaico

Sicilia: incentivi per aziende agricole e energia green

Regolamento Parco Agrisolare: più tempo per completare i progetti senza connessione alla rete